

Lettera del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 dicembre 2002

Ordinaria amministrazione e documento programmatico previsionale

L'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha introdotto alcune importanti modifiche al D.Lgs 17 maggio 1999, n. 153. Il comma 14 del medesimo articolo ha stabilito che *"fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilità bancaria, fino alla ricostituzione degli organi, conseguentemente alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in assenza di espressa autorizzazione dell'Autorità di vigilanza, limitano la propria attività all'ordinaria amministrazione, nella quale è ricompresa l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati"*

Per assicurare la continuità operativa delle fondazioni nella fase transitoria, questa autorità di vigilanza, con lettera del 28 marzo 2002, ha fornito indicazioni applicative in tema di ordinaria amministrazione e in particolare ha specificato che "è compresa nell'ordinaria amministrazione l'esecuzione dei progetti di erogazione già approvati, seppure nelle linee fondamentali, anche nell'ambito del documento programmatico previsionale", e ha autorizzato, in via generale, "le deliberazioni di importo non superiore a 25.000 euro, ovvero all'eventuale maggiore importo stabilito dall'Autorità di vigilanza in considerazione delle dimensioni della fondazione".

Successivamente, l'art. 9 del regolamento di attuazione dell'art. 11 della legge finanziaria 2002 (DM 2 agosto 2002, n. 217), contenente disposizioni per il periodo transitorio fino all'adeguamento degli statuti e alla nomina dei nuovi organi, ha ribadito, al comma 8, il contenuto della citata nota ministeriale del 28.3.2002 e ha esteso l'autorizzazione generale e preventiva alle deliberazioni di importo unitario non superiore a 150.000 euro.

Infine, questa autorità di vigilanza, con nota del 23 ottobre 2002, ha fornito indicazioni per la relazione del documento programmatico revisionale per il 2003, nel rispetto delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 11 della citata legge 448/2001, e dal DM 2.8.2002 n.217, sempre al fine di assicurare la normale operatività delle fondazioni in regime di ordinaria amministrazione.

Detta circolare chiariva i parametri in base ai quali l'esecuzione del documento programmatico sarebbe stata autorizzata e autorizzava in via generale interventi di

importo differenziato in funzione della dimensione patrimoniale e della capacità di spesa di ciascuna fondazione.

La sezione III del TAR del Lazio, decidendo sui ricorsi presentati dall'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane e da diverse Fondazioni, con ordinanza del 4 dicembre 2002, ha ritenuto di sospendere l'efficacia degli artt. 7 e 9 del DM 2.8.2002 n.217, della nota di questo ministero del 23.10.2002, nonché della nota ministeriale del 28.3.2002.

La sospensione dell'efficacia di tali provvedimenti ministeriali, che precisavano, nell'esclusivo interesse delle fondazioni, il contenuto del potere autorizzatorio conferito dalla legge 448/2001 a questa autorità di vigilanza, riconduce la potestà di intervento autonomo delle fondazioni all'ambito circoscritto di cui all'art 11 comma 14 della legge 448/2001. Pertanto, ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione necessita dell'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Gli organi delle fondazioni assumono la responsabilità degli atti posti in essere e della loro riconducibilità all'ordinaria amministrazione in assenza di autorizzazione. L'autorità di vigilanza verifica il rispetto della legge.

Il documento programmatico revisionale, con il quale la fondazione definisce le linee generali di intervento istituzionali e della gestione del patrimonio, per l'esercizio successivo, rappresenta, per la sua portata, un atto eccedente l'ordinaria amministrazione. Pertanto la sua esecuzione deve essere autorizzata da questa autorità di vigilanza.

Il documento programmatico revisionale deve essere conforme alle disposizioni del DM 2.8.2002, n.217, non sospese, che possono essere attuate anche in assenza di modifica statutaria.

In assenza dell'autorizzazione, le fondazioni non potranno dare esecuzione al documento e limiteranno la propria attività al completamento degli interventi in corso.

Una volta che l'esecuzione del documento programmatico sia stata autorizzata, le fondazioni potranno dare esecuzione ai nuovi interventi con esso coerenti, nei limiti in cui questi siano riconducibili all'ordinaria amministrazione. Al di là di tale limite occorrerà richiedere apposita autorizzazione.